



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Il Giudice dott. Alessia Busato,  
a scioglimento della riserva che precede  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il ricorrente, allegato di aver contratto matrimonio con la resistente in data 8 agosto 1979 e che dal matrimonio erano nate quattro figlie, allegato, altresì, di essere socio, unitamente alla moglie, della snc “V [REDACTED] Snc” avente ad oggetto la gestione di una pizzeria-ristorante, allegato che in data 26 aprile 2018 aveva donato alla resistente una quota di partecipazione della menzionata snc pari al 70% del capitale sociale, allegava che, successivamente alla nascita di M [REDACTED] V [REDACTED] figlio del ricorrente e di S [REDACTED] G [REDACTED] erano insorti tra i coniugi gravi dissidi e che, nonostante i vari tentativi di composizione, la resistente aveva mantenuto un contegno di assoluta ostilità nei suoi confronti, tanto da aver deciso di cessare e chiudere l’attività del ristorante pizzeria dal giorno 15.10.22, come da messaggio whatsapp ad egli inviato dalla resistente e come indicato in un cartello apposto sulla porta della pizzeria.

Precisato che, stante la nascita del figlio successivamente alla donazione, la stessa era revocabile ai sensi degli artt. 787 e seguenti cod. civ., come interpretati dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass. 2106/18), allegato che la resistente aveva comunicato la cessazione dell’attività in violazione delle regole statutarie in quanto il ricorrente è amministratore e rappresentante della società e per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la decisione congiunta di entrambi i soci, chiedeva che fosse disposto il sequestro giudiziario delle quote della snc oggetto di donazione a fronte della condotta della resistente volta a dimostrare *“il disprezzo delle regole di un socio di maggioranza nei confronti del socio di minoranza (e comunque di tutta la compagine sociale e delle regole societarie che impongono il consenso di tutti i soci per le decisioni strategiche essendo comunque necessaria- e ciò ancora prima ed indipendentemente dalla revoca della donazione- la firma congiunta di ricorrente e resistente per la straordinaria amministrazione)”* e comunque *“fonte di gravissimo danno economico e di immagine per la società e per il ristorante-pizzeria”* rappresentando altresì il rischio che la resistente cedesse a terzi le quote della società.

Si costituiva la resistente che precisava che, a seguito della condotta del ricorrente, era subentrato uno stato di profondissima depressione, e che, su consiglio dei propri medici, aveva deciso di non lavorare più nella pizzeria nella quale lavorava anche il marito, e di recedere dalla [REDACTED] S.N.C. concordando col marito di chiudere ogni rapporto a fine 2022. Precisava altresì che, al culmine dell’ennesimo episodio di violenza verbale, in un momento di frustrazione, aveva inviato al commercialista della società, il messaggio indicato nel ricorso come inviato al resistente e aveva affisso all’ingresso della pizzeria un cartello con la scritta “chiuso per cessata attività”, cartello che era stato rimosso il giorno successivo tanto che la pizzeria aveva continuato a lavorare.

Precisava inoltre che l’unica comunicazione formale inviata al ricorrente era quella con la quale aveva comunicato la propria intenzione di recedere dalla S.N.C. contestualmente invitando il marito a concordare le modalità di liquidazione delle quote.

Contestata pertanto l’ammissibilità del ricorso e la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* (in forza di quanto statuito da C. Cass nr. 5345/2017 e nr. 1346/2014) e del *periculum in mora*,



lamentato il comportamento assunto dal ricorrente nella gestione della società, chiedeva il rigetto del ricorso.

\*\*\*

Il ricorso non può trovare accoglimento per carenza del presupposto del *periculum in mora*.

Parte ricorrente allega l'opportunità di provvedere al sequestro giudiziario lamentando che la resistente che avrebbe unilateralmente deciso di sospendere l'attività e paventando il pericolo che la stessa possa disporre delle quote nelle more dell'instaurando giudizio di merito avente ad oggetto la revoca della donazione.

Considerando che la resistente ha formalmente comunicato il recesso dalla società è evidente che non può sussistere alcun *periculum* né con riguardo alla alienazione delle quote né con riguardo alla gestione della società e alla chiusura della stessa, circostanza che esime da ogni considerazione in merito al fatto che, come pacifico tra le parti, gli atti di straordinaria amministrazione, quale la cessazione dell'attività, devono essere assunti all'unanimità dei soci e che la cessione delle quote è subordinata al consenso di tutti i soci.

Quanto sopra, in virtù del principio della "ragione più liquida" esime da ogni considerazione con riguardo al *fumus boni iuris*.

La circostanza che, al di là del messaggio whatsapp e del cartello posizionato all'ingresso e rimosso poche ore dopo, l'attività non sia mai stata chiusa (circostanza non oggetto di specifica contestazione) e che la resistente abbia comunicato il recesso dalla società prima del deposito del ricorso cautelare, impone che le spese siano liquidate secondo la regola della soccombenza.

In assenza di nota, tenuto conto del valore come dichiarato in ricorso e dell'attività effettivamente svolta dalle difese, tali spese vengono liquidate in euro 4339,00 per compenso (fase di studio e introduttiva ai valori medi, fase di discussione ai valori minimi), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

P.q.M.

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna parte ricorrente a tenere indenne la resistente delle spese di lite liquidate in euro 4339,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Si comunichi.

Brescia, 2 febbraio 2023

Il Giudice  
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

